

REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio al fine di tener conto dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 e (CE) n. 1810/2004 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2007/2000, seconda colonna, sono inserite le seguenti modifiche:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, apporta adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti della pesca a cui si applica il regolamento (CE) n. 2007/2000.

1) per i numeri d'ordine 09.1571 e 09.1573:

— il codice NC «ex 0305 59 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 59 80»,

— il codice NC «ex 0305 69 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 69 80».

(2) Il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, apporta adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti vitivinicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 2007/2000.

2) per i numeri d'ordine 09.1575 e 09.1577:

— il codice NC «ex 0304 20 95» è sostituito dal codice NC «ex 0304 20 94»,

— il codice NC «ex 0305 59 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 59 80»,

(3) Per motivi di chiarezza, è opportuno modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2007/2000.

— il codice NC «ex 0305 69 90» è sostituito dal codice NC «ex 0305 69 80».

(4) Gli adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata sono pertanto applicabili a decorrere dalle date di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 — 1° gennaio 2004 — e (CE) n. 1810/2004 — 1° gennaio 2005.

3) per il numero d'ordine 09.1515:

— il codice NC «2204 21 83» è sostituito dal codice NC «2204 21 84»,

— il codice NC «ex 2204 21 84» è sostituito dal codice NC «ex 2204 21 85».

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
